

DECISIONE 2012/527/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2012

che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova ⁽¹⁾.
- (2) Considerati i progressi verso una soluzione politica del conflitto transdnestriano e nel ripristino della libera circolazione delle persone attraverso la demarcazione amministrativa della regione transdnestriana, le misure restrittive che si applicano riguardo all'allegato I della decisione 2010/573/PESC dovrebbero essere revocate.
- (3) Le misure restrittive che si applicano riguardo all'allegato II della decisione 2010/573/PESC dovrebbero essere prorogate fino al 30 settembre 2013. Tuttavia, al fine di incoraggiare i progressi verso una soluzione dei restanti problemi riguardanti le scuole che insegnano in caratteri latini, dovrebbero essere cancellate dall'elenco le persone che figurano nell'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/573/PESC.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/573/PESC è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone responsabili di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell'allegato.»

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.»

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Tenuto conto degli sviluppi pertinenti nella Repubblica moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato nell'allegato.»

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

4) l'allegato I è soppresso;

5) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1

...»
